

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Sul conto corrente cointestato tra coniugi***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## GLI ADEMPIMENTI DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 25684**, depositata ieri, **22 settembre**, la Corte di Cassazione, nell'esaminare la legittimità di un **avviso di accertamento** notificato dall'Agenzia delle entrate ha avuto modo di soffermarsi su un tema che riveste grande interesse dal punto **civilistico**, ovvero la possibilità di configurare il versamento delle somme su un **conto corrente cointestato** come una **donazione indiretta**.

Il caso riguarda un contribuente al quale era stato notificato un avviso di accertamento, avendo l'Agenzia delle entrate ritenuto soggetta a tassazione, quale **provento illecito**, la somma di cui lo stesso si era **indebitamente appropriato** a danno della moglie, avendo **prelevato dal conto cointestato somme esclusivamente riconducibili all'altro coniuge**.

La Corte di Cassazione, nell'analizzare la questione, ha preliminarmente ricordato che i **proventi** derivanti da **fatti illeciti** sono **soggetti a tassazione, anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione** delle somme o al **risarcimento** dei danni eventualmente cagionati.

Viene poi evidenziato un concetto che, come detto, assume rilievo anche sul piano civilistico: **"il versamento di una somma di denaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità"**.

Affinché si possa parlare di **donazione indiretta** deve infatti verificarsi l'esistenza del c.d. **animus donandi**, ovvero si rende necessario accertare che il **coniuge**, con il versamento nel conto cointestato, **non avesse altro scopo se non quello di liberalità**.

In **mancanza**, invece, di circostanze idonee a dimostrare l'esistenza di un suddetto **"spirito liberale"**, le **somme versate dal coniuge sul conto corrente cointestato** non fanno scattare una **presunzione** di appartenenza della **metà** delle stesse all'altro coniuge.

Ed infatti, nel caso di specie, il **giudice civile** aveva condannato il contribuente al **risarcimento dei danni** subiti dal coniuge a seguito dell'**arbitraria appropriazione** delle somme di denaro, **non essendo stata dimostrata l'esistenza di un *animus donandi*** nel momento del versamento della somma di denaro.

Inutile è stata, tra l'altro, la prova offerta dal contribuente in merito alla **successiva stipulazione di alcuni contratti di investimento mobiliare** insieme al coniuge, collegati proprio al conto cointestato: lo spirito di liberalità, infatti, può essere desunto soltanto da **circostanze contestuali e non successive** all'atto che vorrebbe essere qualificato come **donazione indiretta**.

Il ricorso del contribuente è stato pertanto rigettato ed è stata ritenuta **dovuta l'imposta sulle somme prelevate dal conto** e qualificate come **proventi illeciti**.

Tutto quanto appena premesso, si ritiene tuttavia necessario aprire una **parentesi** per meglio **specificare** a chi può essere ricondotto il denaro presente su un **conto corrente cointestato tra i coniugi**.

Come noto, il denaro depositato su un **conto cointestato** si presume **di proprietà dei titolari in parti uguali** ai sensi dell'[articolo 1298 cod. civ.](#), fatta salva la **prova contraria**: da ciò ne discende che le somme presenti su un conto intestato ad entrambi i coniugi si deve intendere **di proprietà di ciascun coniuge nella misura del 50% al momento dello scioglimento della comunione**, salvo che uno dei coniugi provi che il denaro è di sua **proprietà esclusiva**.

Anche durante la comunione, infatti, il coniuge può percepire delle somme che **non confluiscano nel patrimonio comune**, essendo provata la **proprietà esclusiva** del denaro stesso: si pensi al caso del denaro ricevuto a seguito della **vendita di un bene personale** o periodicamente accreditato, ad esempio, a titolo di **pensione** o per l'**attività lavorativa** prestata.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, può ritenersi che **la presunzione di pari comproprietà tra i cointestatari** delle somme depositate sui conti correnti bancari possa essere **superata dalla prova dell'esclusiva provenienza** del denaro depositato **dall'attività lavorativa** di uno dei due coniugi.

Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'[articolo 192 cod. civ.](#), devono ritenersi **escluse dall'obbligo restitutorio** in favore della comunione legale le **somme prelevate dal coniuge dal patrimonio comune e impiegate per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 186 cod. civ.**, tra cui vi rientrano quelle per il **mantenimento della famiglia, per l'istruzione e l'educazione dei figli** e quelle contratte, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; deve essere tuttavia il coniuge che ha prelevato le somme a dover **dimostrare** gli effettivi impieghi.